



N. R.G. 8416/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone di:

- dr. Lina Tosi Presidente est.
- dr. Alessandra Ramon Giudice
- dr. Lisa Torresan Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8416/2017 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 3/8/2017

_____ da
A
con gli avv. e)

Attore

_____ contro
B s.r.l.
con gli avv. , quest'ultimo
anche domiciliatario

Convenuta

Udienza di precisazione delle conclusioni: 6/2/2019

Conclusioni per parte attrice:



NEL MERITO: previo accertamento della competenza dell'adito Tribunale, stante la nullità della clausola compromissoria contenuta nello statuto non aggiornato di *B* s.r.l., accertare e dichiarare l'illegittimità – per le ragioni esposte nell'atto di citazione ed illustrate nelle successive Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., attinenti all'abuso di maggioranza ed alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei rapporti sociali - della deliberazione relativa alla destinazione degli utili dell'esercizio 2016 assunta dall'assemblea di *B* s.r.l. nella riunione del 26 maggio 2017 e, per l'effetto, annullare la stessa; dichiarare, altresì, l'inefficacia degli atti da essa dipendenti e conseguenti.

IN OGNI IPOTESI: con rifusione di spese e compenso professionale di lite, oltre ad IVA e C.P.A.

IN VIA ISTRUTTORIA: (*omissis; come da foglio telematico*) Inoltre chiede abilitazione a prova contraria sugli avversari capitoli 17 e 20

Conclusioni per parte convenuta:

Nel merito:

in via principale:

- a) respingersi la domanda di annullamento della delibera assembleare 26.05.2017;
- b) dichiararsi l'inammissibilità delle domande di nullità delle delibere assembleari 09.11.2016 e 26.05.2017;
- c) in ogni caso respingersi le domande di nullità delle delibere assembleari 09.11.2016 e 26.05.2017.

in via istruttoria: (*omissis; come da foglio telematico*)

MOTIVI

Con l'atto di citazione *A* deduceva di essere socio con *C* e *D*, per quote pari, della società *B* s.r.l., e di non fare parte da anni del CdA.

Chiedeva accertarsi l'illegittimità della deliberazione della assemblea sociale relativa alla destinazione degli utili del 2016, approvata il 26/5/2017, per abuso di maggioranza.

Deduceva al proposito che la società usava deliberare in separate assemblee la approvazione del bilancio e la decisione sulla ripartizione degli utili. Dopo avere distribuito per diversi anni consistenti utili (euro 150.000 per ciascun socio) il 28/5/2016, relativamente al bilancio dell'anno 2015, l'assemblea, sull'utile di esercizio, risultante dal bilancio già approvato, pari ad euro 333.690,00, deliberava di distribuire soli euro 50.000 a ciascun socio; e incaricava il presidente del CdA di convocare nuova assemblea nel successivo mese di ottobre, per dare corso a eventuale nuova distribuzione.



L'assemblea così convocata in data 9/11/2016 deliberava di non distribuire ulteriormente, motivando con l'intento della società di costruire una nuova zona lavoro, per cui la Presidente del CdA stava chiedendo un progetto e dei preventivi, e di aggiornare il parco macchine profittando del rinnovo di una agevolazione fiscale. Tale delibera era assunta nel dissenso del socio A

L'esercizio 2016 si chiudeva con risultati ancor più positivi, con utile netto di euro 620.000 e riserve distribuibili di euro 3.185.497,00; la nota integrativa al bilancio evidenziava il significativo fatturato e, nel nuovo esercizio già iniziato, l'acquisizione di commesse per importi rilevanti, e l'esistenza di trattative per ulteriori commesse.

Il 26/5/2017 l'assemblea tuttavia approvava il bilancio e deliberava di portare a nuovo l'utile di esercizio. Richiesta dal A, la Presidente richiamava gli intenti di realizzare la nuova zona lavoro senza fornire informativa su costi e tempi dell'intervento; di procedere all'acquisto di nuovi macchinari, senza fornire dettagli; di ricorrere per parte del personale a corsi di formazione ed aggiornamento in materia di sicurezza e controllo qualità. La relazione sulla gestione dava conto di investimenti fatti nel 2016 per macchinari attrezzature, mobili e macchine di ufficio per euro 70.666.

Nell'arco di tempo comprendente le delibere di distribuzione limitata degli utili 2015 e si negava la distribuzione di utili 2016, proseguiva l'attore, i due consoci manifestavano all'attore l'interesse ad acquistare la sua quota; proponendo nelle trattative un prezzo da lui ritenuto del tutto incongruo (al ribasso).

Assumeva dunque l'attore l'abuso dei consoci in quanto, ferma l'utilità per la società di non distribuire utili, ciò sarebbe stato deliberato dai soci al solo scopo di costringere l'attore a svendere la propria quota. Indizi di ciò sarebbero la carente motivazione della delibera 26/5/2017; l'esistenza di contrapposizione fra soci in ordine alla cessione della quota attorea; la discontinuità della decisione rispetto al passato.

Si costituiva la società premettendo che l'attore negli ultimi anni aveva ripetutamente egli stesso richiesto ai soci di fare offerte di acquisto della sua quota; che negli abboccamenti contrattuali egli aveva chiesto un prezzo dai soci ritenuto eccessivo; ciò anche nell'agosto 2017, dopo la notifica dell'atto di citazione. Essa esponeva le necessità che giustificano gli interventi sullo stabilimento, che hanno ad oggetto la realizzazione di un ulteriore edificio, al fine di evitare che le polveri generate durante le lavorazioni vadano a contatto con prodotti finiti (come da relazione tecnica 3/4/2017 doc. 4: la società, come da visura camerale, fa lavorazioni metalliche, e la convenuta dichiara, senza essere smentita, che si tratta fra l'altro di impianti per lavorazioni farmaceutiche). Affermava la convenuta che nella seduta del 9/11/2016 erano stati rammostrati lo schema di massima dell'intervento, con planimetria, pianta e sezione, e preventivo; e che anche per i macchinari vennero sottoposti ai soci una serie di preventivi. Affermava poi che nella



seduta del 26/5/2017 erano stati rammostrati il progetto di massima dell'edificio con elaborati di progetto, planimetrie, piante, prospetti e sezioni e un preventivo dettagliato di spesa; i preventivi aggiornati per macchine e attrezzature; le brochure relative ai corsi di formazione e aggiornamento del personale in materia di sicurezza e qualità; il tutto con esposizione di un costo preventivo totale di euro 1.700.000,00. Richiamava la convenuta due fascicoli documentali (docc. sub 6 e 8) affermando che essi erano allegati alle deliberazioni del 9/11/2016 e 26/5/2017; in essi è indicato e giustificato il fabbisogno economico. Produceva anche verbali del CdA 19/10/2016 e 6/4/2017 nei quali si era trattato degli interventi, a dimostrazione della effettiva loro pianificazione. Ricordava inoltre che la società sostiene annualmente rilevanti impegni per fidejussioni, solitamente richieste dai clienti, dei quali tratta anche la nota integrativa al bilancio 2016.

Alla prima udienza la difesa dell'attore rilevava che "nessun documento è stato allegato ed esibito al verbale del 9/11.2016 e al verbale del 26.5.2017" e che i documenti erano stati allegati dopo la tenuta dell'assemblea; formulava domanda di accertamento di nullità della delibera 9/11/2016 e della stessa qui già impugnata, per difetto assoluto di informazione in ordine a detta documentazione, non essendo stato dato atto a verbale del fatto che essa veniva allegata. Inoltre contestava la conformità agli originali dei docc. 12 e 13 avversari dichiarando che la difformità è data dalla incongruenza fra contenuto di dette delibere (si intende dei relativi verbali) e quello delle delibere medesime.

Assegnati i termini istruttori di legge, all'udienza di ammissione prove (4/7/2018) parte attrice produceva bilancio 2017 approvato il 30/4/2018 e permesso di costruire rilasciato il 18/5/2018 dal Comune di dichiarando che i lavori sono in fase avanzata.

La causa viene in decisione senza istruzione. Le parti hanno precisato le conclusioni fruendo di termini ordinari per conclusionali e repliche.

E' indiscussa l'invalidità della clausola compromissoria di statuto, che parte convenuta infatti non invoca.

Parte attrice innanzitutto nega recisamente che i fascicoli di preventivi e progetti sub. 6 e 8 di parte convenuta fossero stati esibiti e illustrati alle due assemblee del 9/11/2016 e del 26/5/2017, e sulla base della medesima negatoria da un lato ha contestato la conformità delle copie dei verbali all'originale, e dall'altro ha assunto la nullità delle delibere per mancata informazione, sulla scorta della affermazione di parte convenuta (comparsa di risposta) secondo cui ai detti verbali sarebbero stati allegati i citati docc. rispettivamente sub. 6 e sub. 8 avversari. Avendo poi la convenuta precisato che detti documenti in realtà



non erano stati allegati ai verbali ma solo acquisiti e con essi conservati, la parte attrice nella sua memoria istruttoria n. 2 ha dedotto che *“Non essendovi stata una integrazione a posteriori - ed all’insaputa del socio - dei verbali assembleari, il presupposto della nostra domanda di nullità viene, ovviamente, meno.”* Tale rinuncia la parte attrice ribadisce nella comparsa conclusionale (p. 11): *“ Tale domanda, ribadita dal qui deducente nella Memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., veniva successivamente abbandonata...”* e non più argomenta su tali domande, ormai abbandonate. Parimenti diviene del tutto irrilevante la contestazione di difformità delle copie dei verbali agli originali, sollevata sulla scorta della medesima circostanza (l’allegazione dei documenti ai verbali).

Nel merito, va premesso che la figura dell’abuso di maggioranza, elaborata dalla giurisprudenza, è una fattispecie dell’abuso del voto, e viene fondata sul principio di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto sociale, nonché del dovere di solidarietà e di protezione (art. 2 Cost). . Premesso che l’esercizio del voto è funzionale all’interesse diretto del socio, e solo mediatamente a quello della società (Cass. sez. I, n. 9680 del 22/4/2013), è anche affermato ripetutamente che tale esercizio di voto non può considerarsi conforme a buona fede – e dunque legittimo – quando sia esercitato allo scopo di danneggiare gli altri soci o di avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza (Cass. sez. I, n. 1361 del 20/1/2011).

Di tale canone è stata talvolta proposta una lettura accentuatamente solidaristica, in forza della quale sarebbero da colpire quelle deliberazioni dannose alla minoranza, di per sé non contrarie all’interesse della società, che comunque siano adottate non scegliendo, fra le varie possibili vie, quella che tenesse anche in conto l’interesse della minoranza.

Per altro verso, invece, si propone una lettura secondo cui l’incisione giudiziale sulle scelte di voto va limitata a quei soli casi di comportamenti platealmente abusivi del gruppo di comando, volti esclusivamente a danneggiare i soci di minoranza.

Tale prospettiva valorizza la piena autonomia dei soci nel perseguimento tanto dell’interesse sociale quanto del proprio, e a questa seconda lettura intende attenersi il collegio, considerato che il terreno dei rapporti sociali è di per sé quello del confronto e scontro fra interessi diversi e anche contrapposti, e nel è principio cardine quello della prevalenza della maggioranza sulla minoranza; l’intervento giudiziale rimane dunque confinato ai casi di chiara patologia, nei quali la maggioranza abbia espresso il suo voto in modo arbitrario e tale da ledere in modo ingiustificato gli interessi della minoranza.

Con particolare riguardo alla distribuzione degli utili – fermo che per la società la mancata distribuzione è sempre fatto giovevole - è possibile pertanto anche censurare – annullandola – una deliberazione che



ingiustificatamente privi il socio di una ragionevole remunerazione del suo capitale di rischio; anche se rispetto alla distribuzione degli utili quale il socio vanta una mera aspettativa, il suo diritto sorgendo solo dalla relativa deliberazione.

La prova di tale abuso è necessariamente indiziaria, e si può giovare sia di elementi anteriori o coevi alla delibera, che di elementi successivi.

Assume in sintesi il socio attore che i consoci costituenti insieme la maggioranza, consapevoli della sua disponibilità ad alienare la propria quota, abbiano ingiustificatamente votato contro la distribuzione di utili con la delibera impugnata per costringerlo a cedere la sua partecipazione alle condizioni da loro gradite; e ciò nonostante cospicue riserve distribuibili, di cui euro 2.482.066 riportati a nuovo dagli esercizi precedenti .

Va premesso in fatto che sia dal verbale assembleare del 28/5/2016 - nel quale si deliberò di distribuire ai soci in utili un terzo solamente rispetto a quanto distribuito negli anni anteriori; sia dal verbale del 9/11/2016 - quando si decise di non distribuire ulteriori utili 2015; sia dal verbale della delibera impugnata 26/5/2017, in cui si deliberò di non distribuire utili – si ricavano, nella prima come solo possibili, nelle successive come concreti e in sede assembleare illustrati, degli intenti di fare nuovi e consistenti investimenti. Nel novembre 2016 veniva dichiarata dalla Presidente del CdA la necessità improrogabile di realizzare una nuova zona di lavoro isolata dalle altre per essere indenne da polveri di lavorazione, con conseguente motivazione; e anche la opportunità di cogliere un beneficio fiscale per rinnovare il parco macchine da tempo non innovato. Nel maggio 2017 a verbale si legge che l'assemblea chiede maggiori spiegazioni sul piano di investimenti da effettuarsi nell'immediato futuro; e che la Presidente del CdA , aiutata per la parte tecnica dai consiglieri C e D , illustrava il programma previsto che si divideva in tra parti: costruzione zona lavoro, acquisto macchinari, corsi di formazione. In tale occasione la Presidente motivava la proposta di non distribuire utili con l'intento di non togliere all'azienda, soprattutto in vista dei notevoli investimenti preventivati, quella liquidità che da sempre era un vantaggio rispetto ad altri operatori.

Merita considerare che anche per gli utili 2017, ammontanti ad euro 580.042,00, l'assemblea, con il voto contrario dell'attore, nuovamente deliberava in data 30/4/2018 di rinviare la decisione sulla distribuzione degli utili a quando sarebbero stati certi i costi del progetto e le coperture finanziarie relative. I lavori di realizzazione del capannone erano infatti nel frattempo iniziati e in corso.

L'attore assume che questi intenti da un lato avrebbero ben potuto permettere comunque una distribuzione di utili; dall'altro dubita della serietà di tali intenti, ritenendo – sulla scorta di elementi tratti dai verbali e



dai documenti che la parte convenuta assume fossero in allora esistenti e fossero stati illustrati – che in realtà l'intento effettivo sia maturato solo a seguito della notifica dell'atto di citazione. Egli assume inoltre che gli ammontari assuntamente occorrenti, per oltre euro 1.700.000 quali scaturenti dai documenti (spec. sub. 8; e relazione sulla gestione al progetto di bilancio 2017) sarebbero in realtà frutto, per la parte “macchinari”, di qualche duplicazione di conteggio.

Riguardo alla serietà dell'intento sociale di investire, in definitiva parte attrice richiama e commenta, anche per rinvenirvi insufficienze e contraddizioni, la stessa documentazione sub. 6 e sub. 8 avversaria. Nel primo plico si trovano, in particolare, un preventivo globale per l'edificio, con planimetria, datati 27/9/2016, e preventivi – in buona parte datati – relativi a macchinari; nel secondo un altro preventivo di massima più dettagliato, e primi elaborati già con destinatario “Comune di ”, il tutto datato 18/4/2016, e preventivi in parte nuovi.

Sia o non sia stata in concreto tale documentazione effettivamente discussa in assemblea, sta di fatto che la sua esistenza e le date dei documenti non sono in definitiva contestate né seriamente contestabili, anche in quanto mostrano una evoluzione nella loro elaborazione - quanto alla documentazione tecnica relativa all'edificio - e aggiornamenti - quanto ai preventivi. Tale documentazione è invero del tutto verosimilmente quella discussa anche in CdA: a verbale del CdA del 9/10/2016 la Presidente dichiarava che avrebbe portato in discussione all'assemblea prevista per il 9/11/2016 un fascicolo contenente documentazione del piano di investimento per un totale allo stato previsto in euro 1.400.000 (è la cifra del totale che si vede sul frontespizio del fascicolo doc. 6). Nel verbale del CdA del 6/4/2017 (non molto prima dell'assemblea 26/5/2017) si aggiornava l'organo sulle verifiche di fattibilità svolte e sui pareri degli uffici tecnici degli enti territoriali interessati, e si dichiarava essere stato dato incarico all'arch.

nel dicembre precedente per la stesura di un progetto di massima che stava per essere consegnato (e che ben potrebbe essere quello del fascicolo doc. 8). Vi è dunque una coerente documentazione che assevera la intenzione sociale in forza della quale è stata giustificata la proposta e la decisione di non distribuire utili. Il fatto poi che il progetto e la richiesta del permesso di costruire siano stati poi depositati al Comune solo nel novembre 2017, non permette in alcun modo, tanto più alla luce di quanto sopra, di considerare inesistente e non serio l'intento gestionale del c.d.a. e dunque priva di reale motivazione la delibera di maggioranza di non distribuire utili; tanto più se – come denuncia l'attore – il progetto finale includeva anche ulteriori realizzazioni edilizie rispetto a quelle in origine contenute nei progetti.



Quanto alla pretesa artificiosa esagerazione degli ammontari da impegnare, le censure di parte attrice ai preventivi sono invero, anche monetariamente, del tutto marginali e dunque non hanno alcuna capacità di inficiare la comunque assai consistente previsione di spesa; previsione che, proprio in quanto tale, lasciava spazio a imprevisti anche rilevanti.

Se poi, nonostante i consistenti impegni di spesa, le riserve e gli utili annuali permettessero comunque di distribuire utili, ciò, dal punto di vista numerico, è indubbio. E tuttavia va tenuto in conto che la società per costante prassi aveva sempre accantonato annualmente grosse porzioni di utili; sì che la scelta della delibera censurata si iscrive perfettamente nello stile di condotta da sempre tenuto: in un contesto di programmi straordinari di investimento, la distribuzione di utili, da sempre limitata rispetto alla disponibilità, veniva sospesa. Anche quanto poi deliberato per gli utili 2017 – sospensione della decisione di distribuire in attesa del consuntivo economico e finanziario finale – è, in un tale contesto, del tutto in linea con l'atteggiamento di prudenza adottato da sempre concordemente dai soci.

Un sintomo dell'abuso starebbe nella contingenza in cui versava il socio attore. Egli assume che la maggioranza avrebbe cercato di trarre vantaggio dalla sua manifestata intenzione di cedere le proprie quote. Per questo aspetto è pacifico che vi siano stati vari incontri fra professionisti delegati dalle parti per trattare la vendita, senza successo. Non è però allegato né richiesto di provare, da parte del socio attore, che in queste trattative fossero stati manifestati intenti abusivi, o impiegati mezzi di pressione, o comunque adottate strategie scorrette volte a spuntare vantaggi esulanti da una corretta contrattazione, o comunque una qualche forma di strumentalizzazione della scelta della maggioranza – già di per sé giustificata alla luce della storia sociale e degli impegni economici in atto - per uno scopo diverso. E' contestato quale fosse stato il prezzo che per il socio A veniva chiesto, se esso fosse o no ingiustificatamente elevato, ma quanto allegato sulla trattativa non va al di là di una normale trattativa non giunta a buon fine per mancanza di accordo sul prezzo.

Da ultimo, non può non darsi conto, per gli effetti dell'art.116 c.p.c, dei numerosi aggiustamenti della difesa dell'attore, anche rispetto alle pertinenti difese avversarie: fra di essi, il passaggio da una contestazione a tutto campo della veridicità dell'intento di investimento a una più modesta contestazione parziale degli ammontari che si prevedeva di impegnare; la restrizione del cuore della difesa, che è in ultima analisi la tesi delle difese conclusive, alla bontà della scelta di non distribuire utili, vista alla luce delle rilevanti riserve; l'iniziale tacere di avere da tempo proposto ai soci di vendere loro la propria quota, all'ammetterlo e tuttavia insistere nel cesellare i peraltro del tutto neutri passaggi della trattativa, e infine



al limitarsi a ricordare che la decisione censurata avveniva in un contesto in cui era anche in trattativa la cessione della quota

Si pronuncia dunque come in dispositivo; le spese seguono la soccombenza e si liquidano al valore virtuale dell'importo degli utili distribuiti negli anni precedenti, rientrante peraltro nel valore dello scaglione superiore fra quelli utilizzabili per le cause di valore indeterminabile, moderando per la fase istruttoria.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta la domanda di parte attrice ;
- 2) Pone a carico di parte attrice le spese di lite della convenuta, per euro 11.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 6/6/2019

Il Presidente est. dr. Lina Tosi



